REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

relativo al ritiro da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 le organizzazioni di produttori possono decidere di non mettere in vendita i prodotti conformi alle norme di qualità ma che non soddisfano alle regole di commercializzazione che tali organizzazioni hanno adottato al fine di limitare il volume dell'offerta ;

considerando che è inutile esigere che i prodotti in questione siano conformi a tutte le prescrizioni in materia di condizionamento e di bollatura ;

considerando che è opportuno tener conto di questa situazione per determinare il ritiro da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità da versare ai produttori associati per i quantitativi invenduti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti che le organizzazioni di produttori decidono di non mettere in vendita devono essere almeno conformi :

— per le mele, le pere, gli agrumi e i cavolfiori, ai requisiti di qualità e di calibratura previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione ;

— per i pomodori, le uve da tavola e le pesche, ai requisiti di qualità, di calibratura e di condizionamento previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione, con la possibilità per le pesche di non essere presentate in strati nell'imballaggio.

Articolo 2

Il prezzo di ritiro da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità relativa ai prodotti invenduti è determinato applicando ai prezzi di acquisto i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione del 4 maggio 1973 (3).

Alle pesche non presentate in strati nell'imballaggio è applicato inoltre il coefficiente di 0,95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.